



UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L' UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, con sede in Novedrate, CO, Via Isimbardi, 10 codice fiscale 90027520130 , partita Iva 03227780131, Pec: scrivimiecampus@pec.uniecampus.it legalmente rappresentata dal Presidente Prof.Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo,d'ora in avanti denominato "*Soggetto Promotore*"

E

Fondazione Protettorato di S. Giuseppe ETS con sede legale in Via Nomentana 341 CAP 00162, comune Roma (RM) Codice Fiscale 80089070587, di seguito denominato "*Soggetto Ospitante*", rappresentata da DOTTORESSA ELDA MELARAGNO, nata a Forlì del Sannio (IS) 25/06/1938.

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti (studenti e laureati da non più di 18 mesi) nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142.

Art.2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l' attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor accademico;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

Il Soggetto Ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante.

Art.3 - Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4 - Assicurazioni

Il tirocinante è assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

Art.5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 2, comma 4;
- b) a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite del tutor aziendale;
- c) a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- d) a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- e) a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- f) a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- g) a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

Art.6 - Arbitrato

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di COMO quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art.7 - Trattamento dei dati personali

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento sul tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono

trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

Art.8 - Durata e spese della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata o pec entro tre mesi dalla scadenza.
2. L'imposta di bollo da apporre sull'originale del documento è a carico del soggetto ospitante.

Art.9 - Pubbliche Amministrazioni

1. In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17 gennaio 2018.

NOVEDRATE, _____

Per l'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
Il Rappresentante Legale
MARCO MARGARITA

Per il Soggetto Ospitante
DOTTORESSA ELDA MELARAGNO

Per l'Università Telematica eCampus(Soggetto Promotore) rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dalla Dott.ssa Gaia Bosisio, giusta delega conferita dal consiglio amministrazione del 26 Marzo 2020